FeNEAL-UIL-FILCA-CISL - FILLEA-CGIL REGIONALI CALABRIA CLAAI, CNA, ANIEM CONFAPI, ANCPL LEGACOOP REGIONALI CALABRIA

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO

PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ARTIGIANE, DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA E PER I LAVORATORI DELLE COOPERATIVE EDILI DELLA CALABRIA

Mes

04 FEBBRAIO 2010

COSTITUZIONE DELLE PARTI

Tra

La FEDERAZIONE REGIONALE LAVORATORI EDILI AFFINI E DEL LEGNO CALABRIA rappresentata dal Segretario Generale regionale Bruno Marte e dai componenti la segreteria regionale: Francesco Maviglia, Vittorio Vattini, Giuseppe Pizzonia, Rocco Corda.

La FEDERAZIONE REGIONALE LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI CALABRIA rappresentata dal Segretario Generale regionale Luciano Belmonte e dai componenti la segreteria regionale: Antonino Botta, Ernesto Lombardo, Cataldo Vitale, Fabio Blandino, Mauro Venulejo.

La FEDERAZIONE REGIONALE LAVORATORI LEGNO EDILIZIA INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVI CALABRIA rappresentata dal Segretario Generale regionale Emilio Maccarrone e dai componenti della segreteria regionale Giuseppe Guido.

La FEDERAZIONE REGIONALE C.L.A.A.I. rappresentata dal Presidente Silvio Guerrieri.

La CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA CALABRIA rappresentata dal Segretario regionale Vincenzo Pepparelli.

L' ANIEM - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE EDILI –aderente alla Confai - rappresentata da Viviana Stefanini.

La ANCPL LEGACOOP REGIONALE rappresentata da Savina Angela Antonienta Robbe, Antonio Versavia assistiti da Renato Verri (ANCPL).

PREMESSA

 Il contratto regionale, nel realizzare migliori benefici per i lavoratori, riconosce l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto.

2) Al sistema contrattuale, così disciplinato, corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare, a tutti i livelli, compreso quello di azienda e di cantiere, il presente contratto per tutto il periodo di relativa validità. A tal fine le Associazioni dei datori di lavoro sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza, da parte delle imprese, delle condizioni pattuite mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi in sede nazionale e regionale.

3) Nel quadro di quanto sopra convenuto

VIENE STIPULATO

il presente contratto integrativo di lavoro da valere in tutto il territorio regionale, per tutte le imprese ed i lavoratori loro dipendenti che svolgono lavorazioni per il settore delle costruzioni così per come disciplinato dal CCNL Artigiani 23 luglio 2008, dal CCNL Aniem Confapi 1 luglio 2008 e CCNL Cooperative 24 giugno 2008.

Art. 1 SISTEMA DI INFORMAZIONI

Considerato che il settore delle costruzioni ha un'enorme rilevanza per l'economia regionale, le parti concordano di attivare azioni congiunte per migliorare le condizioni di lavoro nel settore delle costruzioni e nel contempo avviare azioni tese ad affrontare e sostenere le giuste esigenze delle imprese del settore.

In particolare:

Le parti concordano di effettuare incontri periodici trimestrali per esaminare i molteplici problemi del settore delle costruzioni riguardanti lo stato, le prospettive e le scelte produttive determinate dalla Regione Calabria.

Al fine di combattere il lavoro nero, le parti concordano di istituire un osservatorio regionale del mercato del lavoro presso l'EDILCASSA REGIONALE CALABRESE affinché attraverso riscontri incrociati con gli Enti Previdenziali INPS, INAIL, SUA, Camera di Commercio, ed altri organi di controllo, venga realizzata un'ampia conoscenza del settore.

Le parti s'impegnano ad elaborare e realizzare soluzioni comuni per il mantenimento, lo sviluppo e la qualificazione professionale di nuove forze lavorative. In questa ottica assumono grande

significato gli Enti Bilaterali ai vari livelli.

V

Al

Le parti s'impegnano ad affrontare con particolare attenzione il problema della disoccupazione, favorendo l'inserimento nel mercato del lavoro attraverso appositi corsi di formazione per apprendisti, nuovi assunti e cambio di qualifica professionale, disoccupati e tutti i lavoratori che godono di ammortizzatori sociali ed in deroga.

ART. 2 ENTI BILATERALI

Le parti confermano il comune obiettivo della valorizzazione e del pieno sviluppo dell'attività degli Enti Bilaterali.

Le parti riconoscono la necessità di dare impulso alla formazione professionale dei lavoratori attraverso l'attivazione di un sistema formativo che, tenendo conto dei fabbisogni reali, sia mirato all'acquisizione di professionalità che accrescano le capacità tecnico produttive e d'intervento delle imprese e contribuiscano a migliorare la qualità del lavoro.

Le parti ribadiscono altresì il carattere prioritario della sicurezza sul lavoro per le implicazioni sociali e produttive connesse. Ritengono pertanto necessaria una politica attiva della sicurezza, attraverso la realizzazione di un sistema di interventi, tra loro connessi, mirati al miglioramento della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro.

Tale sistema integrato della sicurezza è realizzato attraverso lo sviluppo ed il potenziamento delle iniziative del Comitato Paritetico Regionale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, con lo scopo di fornire agli addetti e alle imprese del settore certezze operative e punti di riferimento efficaci, atti a garantire la piena applicazione delle normative vigenti, nonché di fornire consulenza in materia di sicurezza sul lavoro alle imprese che partecipano all'insieme degli Enti Bilaterali contrattuali del settore.

Le parti sono impegnate a creare le migliori condizioni per la diffusione sul territorio della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

ART. 3 LAVORO IRREGOLARE

Le parti, nel prendere atto della diffusione del fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, che provoca insostenibili distorsioni sul mercato del lavoro ed è causa di concorrenza sleale, convengono sulla necessità di realizzare una serie di iniziative finalizzate a contrastare tale pratica.

A tal fine sono impegnate a:

Realizzare un sistema di comunicazioni e controlli incrociati, anche attraverso appositi
protocolli d'intesa, tra Ente Bilaterale regionale e Istituti previdenziali e Assicurativi che
consenta la conoscenza reale della regolarità delle imprese relativamente agli adempimenti in
materia di lavoro subordinato.

Istituire, in via sperimentale, per un anno, entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, un sistema di condizioni differenziate alla EDILCASSA, che attribuisca alle imprese che denunciano la totalità delle ore lavorabili nei singoli periodi di paga, vantaggi economici e preveda incrementi contributivi per le imprese che presentino denunce inferiori, dando attuazione alle norme premiali previste dai CCNL.

A

ART. 4 SUBAPPALTO

Le parti contraenti, preso atto che il ricorso all'appalto ed al subappalto non deve pregiudicare le finalità tese allo sviluppo della specializzazione delle imprese e dei lavoratori ed alla realizzazione della continuità dell'occupazione, concordano di adoperarsi per una corretta applicazione delle leggi in materia vigenti nonché di quanto previsto dai CCNL.

Le parti si rendono a tale fine disponibili a promuovere ogni incontro necessario per il raggiungimento delle finalità espresse.

L'impresa è tenuta a comunicare preventivamente all'inizio delle opere ai delegati aziendali, in assenza dei quali la suddetta comunicazione sarà data alle Organizzazioni Sindacali Provinciali dei lavoratori tramite l'Associazione di Categoria a cui aderisce l'impresa.

I contenuti di tale comunicazione sono:

- la denominazione e la sede dell'impresa subappaltante, nonché l'impegno dell'impresa medesima per il rispetto integrale delle norme del C.C.N.L. applicato;
- il tipo e la durata dei lavori affidati in appalto o subappalto, fornitura e messa in opera;
- -il numero e le qualifiche dei lavoratori impiegati nei lavori affidati in subappalto.

Detto articolo viene esteso, relativamente alle comunicazioni, anche agli affidamenti e sub-affidamenti previsti dalla Legge Obiettivo.

$\frac{\text{ART.} \, 5}{\text{RAPPRESENTANTE TERRITORIALE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA}$

Per il Rappresentante Territoriale dei lavoratori per la sicurezza si fa riferimento al D. Lgs. 81/2008 ed ai CCNL di riferimento.

Considerata l'opportunità di fornire alle imprese ed agli addetti del settore riferimenti operativi efficaci ed utili a garantire uniformi comportamenti in materia di sicurezza sul lavoro, attraverso un sistema articolato della sicurezza e tenuto conto della struttura e delle dimensioni della gran parte delle aziende operanti nella regione, le parti convengono sull'individuazione del Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la sicurezza che ha il compito di rappresentare direttamente i lavoratori, nei confronti delle imprese, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Il R.L.S.T. opera esclusivamente nella zona assegnatagli, nelle imprese o unità produttive ove non sia presente il RLS.

La presenza contemporanea nel medesimo cantiere di più imprese con diversa qualificazione giuridica rende opportuno che i Rappresentanti della sicurezza (RLS ed RLST) realizzino adeguate forme di coordinamento informativo ed operativo.

j

Il R.L.S.T. deve ricevere, prima dell'inizio della propria attività, una formazione in materia di sicurezza e di salute sufficiente ed adeguata. Alla formazione provvede l'Ente Bilaterale Territoriale - CTP - che rilascerà, al termine del ciclo formativo, un'apposita certificazione.

Agli oneri da destinare alla formazione dei R.L.S.T., si provvede con apposito Fondo nell'ambito delle contribuzioni all'Edilcassa.

NOTA A VERBALE

Nei cantieri in cui operano imprese con un numero di addetti inferiore a 15 è consentito l'accesso alle OO.SS, firmatarie del presente accordo, durante gli intervalli di riposo per la pausa pranzo.

ART. 6 IGIENE E ANTINFORTUNISTICA

Le imprese, contestualmente all'inizio dei lavori, provvederanno alla installazione nei cantieri di un locale ad uso spogliatoio, uomini e donne, riscaldato durante i mesi freddi ed opportunamente areato; di un locale ad uso refettorio e di servizi igienici sanitari dotati di acqua corrente, anche, calda quando le condizioni obiettive di ubicazione ed installazione dei locali lo consentano.

Per i trasferisti, le imprese garantiranno pernottamenti in albergo (minimo tre stelle), foresterie o adeguati dormitori in cantiere, che prevedano camere singole.

Sarà anche garantito all'interno dei cantieri il rifornimento di acqua potabile in contenitori idonei con l'installazione di apparecchio refrigerante (frigorifero).

Inoltre, ove tecnicamente possibile, e nei cantieri con condizioni di disagio, le imprese si adopereranno per l'installazione nel locale refettorio di una linea telefonica e di un apparecchio televisivo.

Nel rispetto delle norme antinfortunistiche le imprese garantiranno ai lavoratori indumenti protettivi di uso personale, a seconda delle singole lavorazione e delle stagioni. Tale fornitura avverrà attraverso l'Edilcassa che, istituendo un apposito fondo mutualistico, provvederà all'acquisto ed alla fornitura degli indumenti che dovranno essere omologati da apposita certificazione.

I lavoratori edili addetti a lavorazioni all'interno di stabilimenti industriali, effettueranno le visite sanitarie periodiche compatibilmente con quelle previste per i lavoratori degli stessi stabilimenti.

Si conviene, altresì che, nel caso di cantieri che occupano almeno 100 dipendenti, ubicati in luoghi di difficile accesso e lontani da centri dotati di pronto soccorso, venga istituita una infermeria idoneamente attrezzata.

Per i cantieri disagiati è prevista la realizzazione di idoneo parcheggio, ove possibile coperto.

N

ART. 7 ORARIO DI LAVORO

L'orario contrattuale di lavoro per gli operai di produzione resta stabilito in 40 ore settimanali ripartite, di norma, su 5 (cinque) giorni la settimana - da lunedì a venerdì - con 8 ore lavorative giornaliere.

Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive, ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8% sugli elementi della retribuzione.

ART 8 PERMESSI SINDACALI

Le ore di permessi sindacali retribuite, sono soggette alla complessiva contribuzione per le ore lavorate così come previsto dai CCNL, e quindi utili ai fini dell'ottenimento delle prestazioni dell'Edilcassa e per l'erogazione del premio APE.

ART. 9 INDENNITA' DI TRASPORTO

Ove le imprese non forniscano i necessari mezzi di trasporto, corrisponderanno agli operai ed agli impiegati, sia tecnici che amministrativi, un contributo spese nelle seguenti misure:

- €.1,60 giornaliere fino a 20 Km (dalla Casa Comunale o delegazione comunale ove risiede il dipendente fino al cantiere e/o ufficio)
- €.2,40 giornaliere oltre 20 km (dalla Casa Comunale o delegazione comunale ove risiede il dipendente fino al cantiere e/o ufficio).

ART. 10 TRASFERTA

L'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali del comune nel quale è ubicato il cantiere, ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

Qualora la distanza tra il confine comunale di residenza del lavoratore e l'ubicazione del cantiere superi i 75 Km, sarà riconosciuta una ulteriore indennità del 5%.

ART. 11 MENSA

Le imprese corrisponderanno ai lavoratori, operai, tecnici ed amministrativi, una indennità sostitutiva di mensa di €.4,00; qualora l'impresa utilizzi i buoni pasto il loro valore deve corrispondere ad € 5,16.

March Of De Mill

Fixely

ART. 12 INDENNITA' PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sotto elencate da computarsi sugli elementi della retribuzione e per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo:

GRUPPO A - Lavori vari

Si conviene di corrispondere una particolare indennità pari al 25% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione e per le ore di effettivo disagio a quei lavoratori sottoposti alle seguenti condizioni di lavoro:

- a) lavori eseguiti eccezionalmente sotto la pioggia o la neve, quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezzora);
- b) lavori di scavo in cimiteri a contatto di tombe;
- c) lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi;
- d) lavori di demolizione di strutture pericolanti. Le percentuali di cui al presente articolo - eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili.

ART. 13 INDENNITA' PER LAVORI DI ALTA MONTAGNA

Considerata la particolare situazione orografica della regione Calabria è possibile che anche in località situate al di sotto dei 1000 mt. di altitudine si presentino particolari difficoltà di accesso e sistemazioni disagiate.

Si conviene, pertanto, di corrispondere agli operai in servizio in cantieri situati oltre gli 800 mt. una indennità di €.0,25 per ogni ora di lavoro prestata; per i cantieri situati in località che superino i 1000 mt. di altitudine la suddetta indennità viene elevata a €.0,35 oraria.

ART. 14 ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE

Il contributo dovuto dai datori di lavoro a copertura degli oneri relativi all'Istituto dell'anzianità professionale edile viene determinato nelle misure vigenti nelle diverse Province, così come dalla tabella sotto elencata.

Le parti si adopereranno per attuare le condizioni di una complessiva armonizzazione.

Provincia	Quota % a carico Datore di Lavoro	Quota % a carico Lavoratore
Catanzaro - Crotone - Vibo Valentia	2,20	/
Cosenza	2,50	/
Reggio Calabria	3,00	/

you this

A REP

ART. 15 EDILCASSA REGIONALE CALABRESE

Il contributo dovuto alla EDILCASSA REGIONALE CALABRESE dai datori di lavoro e dai lavoratori, viene determinato nelle misure vigenti nelle diverse Provincie, così come dalla tabella sotto elencata.

Le parti si adopereranno per attuare le condizioni di una complessiva armonizzazione.

Provincia	Quota % a carico Datore di Lavoro	Quota % a carico Lavoratore
Catanzaro - Crotone - Vibo Valentia	2,00	0,40
Cosenza	1,35	0,25
Reggio Calabria	2.20	0.40

ART. 16 FORMAZIONE PROFESSIONALE (E.F.E.P.I.R. - CALABRIA)

Le parti concordano sulla necessità di qualificare la mano d'opera giovanile, favorendone l'inserimento nel mercato del lavoro e privilegiandone la formazione professionale.

Le imprese si impegnano ad operare in collegamento con l'Ente di formazione per facilitare l'inserimento dei giovani nel settore delle costruzioni. A tal fine si impegnano, compatibilmente con le vigenti disposizioni di legge in materia di collocamento, ad assumere giovani qualificati dall'EFEPIR, comunicandone, ad ogni inizio di corso, il numero.

Le imprese potranno avvalersi delle strutture dell'Ente di formazione per qualificare la mano d'opera comune o convertire la stessa attraverso un sistema di formazione e lavoro.

Si conviene altresì di poter utilizzare le 150 ore di diritto allo studio per corsi di formazione e riqualificazione organizzati dall'Ente di formazione che consentono il rilascio di attestati o diploma da parte delle autorità pubbliche (Regione, province, UE etc.)

Il contributo a carico dei datori di lavoro a favore dell'Ente di Formazione (E.F.E.P.I.R. - Calabria) viene determinato nelle misure vigenti nelle diverse Province, così come dalla tabella sotto elencata. Le parti si adopereranno per attuare le condizioni di una complessiva armonizzazione.

Le somme accantonate presso l'EDILCASSA per la formazione professionale saranno trasferite all'E.F.E.P.I.R.

Silve	
Th	

Provincia	Quota % a carico Datore	Quota % a carico	
	di lavoro	Lavoratore	
Catanzaro - Crotone - Vibo Valentia	1,00	/	
Cosenza	0,42	/	
Reggio Calabria	1,00	/	

The de la second

PM &

ART. 17 QUOTE SINDACALI E DI ADESIONE CONTRATTUALE

Le quote di adesione contrattuale a carico delle imprese e del lavoratore vengono determinate nelle misure vigenti nelle diverse Provincie, così come dalla tabella sotto elencata. Le parti si adopereranno per attuare le condizioni di una complessiva armonizzazione.

Provincia	Quota % a carico Datore di lavoro	Quota % a carico Lavoratore
Catanzaro - Crotone - Vibo Valentia		
Quote associazioni nazionali	0,222	1
Quote sindacali nazionali	1	0,222
Quote associazioni provinciali	0,74	/
Quote sindacali provinciali	1	0,74
Cosenza		
Quote associazioni nazionali	0,222	1
Quote sindacali nazionali	1	0,222
Quote associazioni provinciali	0,803	1
Quote sindacali provinciali	/	0,803
Reggio Calabria		
Quote associazioni nazionali	0,222	/
Quote sindacali nazionali	1	0,222
Quote associazioni provinciali	0,50	- /
Quote sindacali provinciali	1	0,50

ART. 18 ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

Con riferimento agli articoli dei CCNL che richiamano alla determinazione dell'elemento economico territoriale, il presente contratto regionale prevede quanto segue: Le parti determineranno l'EET previa riunione da tenersi nel mese di novembre di ogni anno, nella quale, le stesse verificheranno l'andamento complessivo del settore nella Regione Calabria.

Saranno presi a riferimento, per la determinazione dell'EET, i seguenti parametri:

• Andamento congiunturale e prospettive del settore attraverso i dati forniti dagli Osservatori provinciali per il lavoro e dall'INPS;

• numero dei lavoratori iscritti nelle casse edili della Calabria e relativo monte salari;

• numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti dei lavori pubblici aggiudicati nella Regione Calabria dalle imprese regionali;

 numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio lavori nella regione;

• andamento occupazionale rilevabile sulla base delle ore lavorate e denunciate alla Edilcassa anche in relazione all'operatixità dei meccanismi di contrasto del lavoro sommerso e irregolare;

BA









- ricorso alla Cassa integrazione Ordinaria e straordinaria rilevabile dai dati INPS e della Edilcassa;
- Numero dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità della Regione Calabria.

Qualora l'andamento complessivo dovesse risultare particolarmente negativo, le parti esamineranno la situazione e conseguentemente riconsidereranno l'ammontare dell'E.E.T.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le erogazioni dell'EET sono effettuate avendo a riferimento il tetto del 7% stabilito dai rispettivi Contratti Nazionali.

Qualora le parti nazionali rivedano e ridefiniscano i parametri per la determinazione dell'E.E.T., le parti sottoscritte si incontreranno al fine di armonizzare il disposto dei CCNL con quanto previsto dal presente articolo.

L'EET è così determinato:

Cooperative	Mensile
1	42,96
2	49,11
3	54,70
4	58,80
5	65,72
6	77,32
7,	90,21
8	107,39

Artigiani	Mensile	
1	41.90	
2	49.02	
3	54.47	
4	58.66	
5	62.85	
6	75.42	
7	83,81	

PMI	Mensile
1	41.90
2	49.02
3	54.47
4	58.66
5	62.85
6	75.42
7	83.81

ART. 19 INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE E PREMIO DI PRODUZIONE. IMPIEGATI

L'ITS è così determinato:

Cooperative	Mensile
1	122.60
2	164.10
3	178.80
4	196.90
5	222.52
6	231.16
7	305.42
8	363.60

Artigiani	Orario
1	143.39
2	166.52
3	184.36
4	200.50
5	222.44
6	267.56
7	291.26

PMI	Orario
1	143.39
2	166.52
3	184.36
4	200.50
5	222.44
6	267.56
7	291.26

ART. 20 DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto decorre dal 01/01/2010 con tempi e modalità di rinnovo definiti dai rispettivi

CCNL

A PS

RTAL

Letto, confermato e sottoscritto

	CLAAI Gilm aum	FeNEAL-UIL
	CNA Muely Pulli	FILCA-CISL A Delinato
	ANIEM CONFAPI Sefaucia	FILLEA-CGIL En Vo Nougarone
\	-	
	ANCPL LEGACOOP	
The same of the sa	Satzuro Vigorie	
B		
)	Catanzaro, 4 febbraio 2010	

Al &

FAYIL A

A M

To the second

Allegato 1

Clausola di salvaguardia

Le Organizzazioni Sindacali, firmatarie del CCRL della regione Calabria, si impegnano a conseguire negli accordi con altre Associazioni Imprenditoriali Territoriali condizioni analoghe di trattamento per i lavoratori dipendenti e di costi per le imprese che applicano il presente CCRL, con particolare riferimento all'art.6 "Igiene e Antinfortunistica".

Qualora tali condizioni dovessero essere meno onerose per le imprese, le stesse si intendono estese alle aziende aderenti alle Associazioni Imprenditoriali firmatarie del presente CCRL della regione Calabria.

Tale estensione si verifica dopo che le condizioni sopra dette siano state accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni interessate, o comunque dopo che siano trascorsi 15 gg dall'invito rivolto dalle Associazioni dei datori di lavoro alle Organizzazioni Sindacali.

Autorio Ogoie

Son Miller

Solva Cor John Ham

Solva Cor John Ham

Maripa foresa plan

Entro Roccaccone

Solva Roccaccon

Allegato 2

DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI DELLA EDILCASSA REGIONALE CALABRESE

ASS	EGNO	DI NO	ZZE LAVORATORE	€ 500,00
ASS	EGNO	€ 154.94		
		€1000,00		
ASSEGNO DI LUTTO PER LA MORTE DEL LAVORATORE BORSA DI STUDIO SCUOLA MEDIA			DALLA 1^ MEDIA € 258.23	
	"	56	SCUOLA SUP.	€ 335.70
	44	66	UNIVERSITA'	€ 516.45
LAU	IREA	€ 1.000,00		
CON	NTRIE	€ 15.49 giornaliere		
**		n	ASL	€ 51.65 giornaliere
IND	ENN	ITÀ GIO	RNALIERA PER DIALISI	€ 36.12 giornaliere
	MBOR: JSTIC	50% spesa max € 1500,00 1200h		
ASS (fig	SEGNO	O IN CA enitori	SO DI MORTE FAMIGLIARI anche se non conviventi e coniuge)	€ 516.45
INE	DENN	ITÀ PER	I FIGLI PORTATORI DI HANDICAP	€ 650,00 inv. dal 50%
ECC	renti la	NALI E	TRAORDINARIA PER GRAVI ED VENTI (atti di liberalità) del lavoratore, dei figli e del coniuge a	Da quantificare di volta in volta
col	NTRI	BUTO PI	ER DISOCCUPAZIONE ORDINARIA	5% della paga dell'op. "Q"
ASS	SICUF	RAZION	E VITA per infortunio anche in itinere	€6197.48 X morte € 15.493.71 per inval. perm. Ass.
PR	EMIO	INSER	MENTO SETTORE EDILE	700h primo biennio
1				

A Muse

Fayer Sim

In In

Tipo prestazione	Termini	Documenti da allegare
ASSEGNO DI NOZZE LAVORATORE	domanda da presentare entro 180 giorni dalla data del matrimonio	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
ASSEGNO DI NOZZE FIGLIO O FIGLIA DEL LAVORATORE	domanda da presentare entro 180 giorni dalla data del matrimonio	a) certificato di matrimonio b) situazione di famiglia che comprenda la figlia o il figlio.
ASSEGNO DI LUTTO PER LA MORTE DEL LAVORATORE	domanda da presentare entro 180 giorni dalla data della morte	a) certificato di morte; b) situazione di famiglia; c) atto notorio che non c'è stata separazione tra i coniugi se il richiedente è la vedova; d) atto di nomina del tutore ed autorizzazione a riscuotere se la richiesta è presentata in nome di figli minori;
BORSE DI STUDIO	domanda da presentare entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello scolastico o accademico per il quale si chiede la prestazione	a) certificato della scuola attestante il giudizio o le votazioni conseguite in copia autenticata; b) situazione di famiglia; PER LUNIVERSITA c) certificato con le votazioni conseguite
		dall'inizio degli studi; d) piano di studi; a) situazione di famiglia.
LAUREA	Domanda da presentarsi entro 180 giorni dal conseguimento	Diploma di laurea con votazione non inferiore a 95/110
CONTRIBUTO PER CURE TERMALI	domanda da presentare entro 180 giorni dal termine della cura	Dichiarazione I.N.P.S. o A.S.L. attestante il periodo ed il luogo di cura.
INDENNITÀ GIORNALIERA PER DIALISI	domanda da presentare mese per mese	Certificato della struttura sanitaria attestante i giorni di dialisi cui il lavoratore si è

		di ciascun mese.
RIMBORSO SPESE PER PROTESI DENTARIE ACUSTICHE OD OCULISTICHE	domanda da presentare entro 180 giorni dalla data della fattura	a) certificazione rilasciata dal presidio sanitario pubblico che ha prescritto come necessaria la protesi; b) la fattura originale di spesa dello studio medico o del laboratorio presso cui è stata effettuata la protesi;
ASSEGNO IN CASO DI MORTE FAMIGLIARI (figli o genitori anche se non conviventi e coniuge)	domanda da presentare entro 180 giorni dalla data della morte	a) certificato di morte; b) situazione di famiglia che comprenda il famigliare deceduto; c) situazione di famiglia originaria del de cuius nel caso di non conviventi.
INDENNITÀ PER I FIGLI PORTATORI DI HANDICAP	domanda da presentare a cura del lavoratore	a) situazione di famiglia; b)copia autenticata del certificato della Commissione sanitaria attestante il grado di invalidità; c) ogni altro documento utile alla valutazione.
PRESTAZIONE STRAORDINARIA PER GRAVI ED ECCEZIONALI EVENTI (atti di liberalità) Inerenti la salute del lavoratore, dei figli e del coniuge a carico	domanda da presentare a cura del lavoratore	a) cartelle cliniche; b) situàzione di famiglia; c) ogni altro documento utile per la valutazione.
CONTRIBUTO PER DISOCCUPAZIONE ORDINARIA	domanda da presentare entro 180 giorni dalla data di pagamento del saldo	a) dichiarazione rilasciata dall'INPS (ex mod. DS4), o idonea certificazione rilasciata dall'ENTE che ha provveduto al pagamento delle prestazioni con l'indicazione in entrambi i casi dei periodi indennizzati per disoccupazione speciale e ordinaria.

A de Lan

AMP &

gur K